

Pratica*Legale*

MASSIMILIANO DI PIRRO

**PRONTUARIO
DEI VERBALI
D'UDIENZA CIVILE**

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]
dal 1968
Gruppo Editoriale **Simone**

**IX EDIZIONE
2019**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Direzione e coordinamento redazionale dott.^{ssa} Rossana Petrucci

Ha collaborato alla revisione del testo la dott.^{ssa} Gabriella Gianturco

Finito di stampare nel mese di gennaio 2019
da MultiMedia - Viale Ferrovie dello Stato (Zona ASI) - Giugliano (NA)
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Prefazione

Il Prontuario ha l'ambizione di alleviare la fatica quotidiana del praticante, vittima predestinata dello *stalking* dell'avvocato-tiranno.

È un piccolo salvagente per evitare l'annegamento nelle caotiche udienze civili, dove è tutto un bril-luccichio di tacchi 12, morbide permanenti e improbabili nodi alle cravatte.

Il Prontuario è pensato per il praticante ma si rivolge anche all'avvocato (che, già lo vedo) lo sfoglierà di nascosto, perché *"un prontuario non mi serve, e poi questo Massimiliano Di Pirro chi c... è?"*).

In questa nuova edizione sono state aggiunte **parti nuove**, relative al **procedimento cautelare**, al **giudizio d'appello nelle cause di lavoro**, ad alcuni **procedimenti speciali** e ai **riti semplificati** ex D.Lgs. 150/2011.

È stata, inoltre, modificata massicciamente la parte sul **procedimento di primo grado**, che occupa gran parte del prontuario, con la modifica di formule preesistenti e l'inserimento di formule nuove (ad es., la revoca e la rinuncia alla procura e la decisione della causa a seguito di trattazione scritta o mista), l'aggiornamento giurisprudenziale e una diversa disposizione dei paragrafi.

Infine, la parte sul **processo esecutivo** è stata interamente riscritta.

Questa nuova veste (formale e contenutistica) del prontuario è stata pensata per renderlo uno strumento ancora più utile per l'attività quotidiana di praticanti e avvocati. E, magari, per **distinguerlo dal suo gemello omozigote**, più brutto, nato dopo e – caso unico – da genitori diversi. Perché nel magico mondo dell'editoria tutto è possibile.

INDICE GENERALE

Copyright © Simone S.p.A.

PARTE PRIMA
LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA

L'udienza di prima comparizione e trattazione (Art. 183 c.p.c.)

1. Mancata comparizione di entrambe le parti	Pag.	11
2. Mancata comparizione dell'attore costituito	»	13
3. Contumacia dell'attore	»	16
4. Contumacia del convenuto regolarmente citato	»	20
5. Costituzione tardiva dell'attore	»	27
6. Impedimenti alla trattazione della causa	»	32
7. Assenza di impedimenti alla trattazione della causa.....	»	34
8. Istanza per la cancellazione di frasi sconvenienti od offensive.....	»	38
9. Rinvio ad altra udienza per C.T.U.....	»	40
10. Ammissione dei mezzi di prova.....	»	40
11. Chiamata in causa del terzo da parte dell'attore	»	43
12. Conciliazione su richiesta delle parti	»	45
13. Conciliazione proposta dal giudice (Art. 185bis c.p.c.)	»	46
14. Richiesta di condanna per l'inosservanza degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (cd. misure di coercizione indiretta).....	»	48

15. Istanza di differimento dei termini fissati nel calendario del processo	Pag.	49
16. Istanza di rimessione in termini	»	49

Le ordinanze anticipatorie di condanna (Artt. 186bis, ter e quater c.p.c.)

1. Istanza di pagamento di somme non contestate (Art. 186bis c.p.c.).....	»	52
2. Istanza di ingiunzione di pagamento o di consegna (Art. 186ter c.p.c.).....	»	54
3. Istanza di pagamento di somme di denaro, di consegna di beni mobili o di rilascio di immobili successiva alla chiusura dell'istruzione della causa (Art. 186quater c.p.c.).....	»	57

Il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio (Art. 102 c.p.c.)

1. Eccezione di litisconsorzio necessario.....	»	59
--	---	----

Estromissione dal giudizio del garantito e dell'obbligato (Artt. 108 e 109 c.p.c.)

1. Estromissione del garantito.....	»	64
2. Estromissione dell'obbligato.....	»	65

La sospensione del processo (Artt. 295, 296 c.p.c.)

1. Istanza di sospensione necessaria (Art. 295 c.p.c.).....	»	67
2. Istanza di sospensione concordata (Art. 296 c.p.c.)	»	69

Revoca e rinuncia alla procura in udienza (Art. 85 c.p.c.)

1. Revoca della procura.....	Pag.	71
2. Rinuncia alla procura.....	»	71
3. Costituzione del nuovo difensore nel corso del giudizio.....	»	72

PARTE SECONDA
L'ISTRUZIONE PROBATORIA

Istanza per la nomina di un interprete, di un traduttore o di un interprete per sordo o muto (Artt. 122, 123 e 124 c.p.c.)

1. Istanza di nomina.....	»	77
2. Verbale di giuramento dell'interprete o del traduttore (Artt. 122 e 123 c.p.c.).....	»	79

Il consulente tecnico (Artt. 191, 193, 196, 201 c.p.c.)

1. Istanza di nomina del CTU.....	»	81
2. Giuramento del CTU.....	»	82
3. Rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.....	»	84
4. Sostituzione del CTU.....	»	86

L'esibizione delle prove e la richiesta di informazioni alla p.a. (Artt. 210-213 c.p.c.)

1. Ordine di esibizione alla parte o al terzo	Pag.	88
2. Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione.....	»	91

Il disconoscimento di scrittura privata (Artt. 214 ss. c.p.c.)

1. Disconoscimento di scrittura privata sottoscritta	»	94
2. Disconoscimento di scrittura privata non sottoscritta.....	»	97
3. Disconoscimento tardivo	»	98
4. Disconoscimento inammissibile.....	»	99
5. Istanza incidentale di verificaione.....	»	100

La querela di falso (Artt. 221 ss., 313 c.p.c.; 65 Disp. att. c.p.c.)

1. Istanza di querela di falso	»	103
--------------------------------------	---	-----

L'interrogatorio formale e l'interrogatorio libero (Artt. 117, 230 e ss. c.p.c.)

1. Interrogatorio formale.....	»	108
2. Interrogatorio libero (non formale) delle parti	»	113

Il giuramento decisorio (Artt. 233, 234, 238, 239 c.p.c.)

1. Deferimento in assenza di contestazioni della controparte.....	Pag.	116
2. Deferimento del giuramento decisorio in presenza di contestazioni della controparte	»	118
3. Riferimento del giuramento decisorio al soggetto che lo ha richiesto	»	121
4. Prestazione del giuramento.....	»	122
5. Mancata prestazione del giuramento.....	»	124

Il giuramento suppletorio (Artt. 240, 242, 243 c.p.c.)

1. Deferimento del giuramento.....	»	126
2. Prestazione del giuramento.....	»	128

Il giuramento estimatorio (Artt. 241, 265 c.p.c., 2736 c.c.)

1. Deferimento del giuramento.....	»	129
2. Prestazione del giuramento.....	»	131
3. Mancata prestazione del giuramento.....	»	132

La prova testimoniale (Artt. 207, 251 ss. c.p.c.)

1. Comparizione del testimone	»	134
2. Richiesta di chiarimenti.....	»	137
3. Mancata comparizione del testimone	»	139

4. Confronto dei testimoni.....	Pag.	141
5. Assunzione di prova delegata.....	»	143
6. Testimonianza scritta.....	»	144

PARTE TERZA
LA FASE DI DECISIONE DELLA CAUSA

La precisazione delle conclusioni (Artt. 189-190 c.p.c.)

1. Comparizione di entrambe le parti con nuova domanda (e richiesta ex Art. 96 c.p.c.)....	»	147
2. Comparizione di una sola parte.....	»	150
3. Istanza per il giudizio di equità (Art. 114 c.p.c.).....	»	151
4. Richiesta di distrazione delle spese.....	»	152
5. La decisione della causa.....	»	153

PARTE QUARTA
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Forma della domanda

1. Domanda proposta verbalmente (Art. 316, co. 2, c.p.c.)	»	159
---	---	-----

Udienza di comparizione delle parti e tentativo di conciliazione (Art. 320 c.p.c.)

1. Verbale di prima udienza	Pag.	161
2. Tentativo di conciliazione con esito positivo	»	162
3. Tentativo di conciliazione con esito negativo.....	»	163
4. Dichiarazione di contumacia	»	164
5. Irregolarità della notifica della citazione.....	»	165
6. Eccezione di nullità della citazione	»	165

Attività istruttoria (Art. 184 e ss. c.p.c.)

1. Assunzione di prova testimoniale	»	166
2. Formulazione delle istanze istruttorie.....	»	167
3. Nomina del consulente tecnico d'ufficio.....	»	168
4. Assunzione dell'incarico da parte del consulente tecnico d'ufficio.....	»	168
5. Nullità della consulenza tecnica d'ufficio.....	»	170

PARTE QUINTA**PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE****Il procedimento in generale**

1. Diserzione bilaterale dell'udienza.....	»	173
2. Difetto di giurisdizione o di competenza.....	»	174

3. Inammissibilità del ricorso e liquidazione delle spese	Pag.	175
4. Richiesta di conversione del rito da sommario a ordinario.....	»	175
5. Pluralità dei mezzi istruttori da assumere e inapplicabilità del rito sommario	»	176
6. Assenza di istanze istruttorie e rimessione della causa in decisione.....	»	177
7. Ammissione delle prove e rinvio ad altra udienza.....	»	178
8. Nomina del consulente tecnico d'ufficio.....	»	179

PARTE SESTA
IL PROCESSO DEL LAVORO

Verifica della regolarità del contraddittorio (Art. 420 c.p.c.)

1. Diserzione bilaterale dell'udienza.....	»	183
2. Nullità dell'atto introduttivo.....	»	183
3. Contumacia del convenuto irregolarmente citato	»	186
4. Irregolarità dell'atto di costituzione in giudizio o dei documenti.....	»	187
5. Interrogatorio libero delle parti e tentativo di conciliazione	»	188

La prova testimoniale (Artt. 244 ss. e 421, c. 1, c.p.c.)

1. Ammissione della prova.....	»	193
2. Inammissibilità della prova.....	»	194
3. Assunzione della prova.....	»	198

La consulenza tecnica (Art. 424 c.p.c.)

1. Nomina del consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.).....	Pag.	201
2. Nomina del C.T.U. per malattia professionale	»	203
3. Comparizione e giuramento del consulente tecnico d'ufficio	»	204

Richiesta di informazioni (Artt. 213, 421 e 425 c.p.c.)

1. Richiesta di informazioni alla P.A.	»	206
2. Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali.....	»	207

Accesso sul luogo di lavoro (Artt. 258 ss. e 421, c. 3 c.p.c.) » 209**Ordinanze per il pagamento di somme (Art. 423 c.p.c.)**

1. Ordinanza di pagamento di somme non contestate (Art. 423, c. 1, c.p.c.).....	»	211
2. Ordinanza di pagamento di somme ritenute provate (Art. 423, c. 2, c.p.c.).....	»	213

Le prove documentali (Art. 416, c. 3 c.p.c.) » 215**Giudizio d'appello**

1. Conferimento dell'incarico e giuramento del C.T.U. (Art. 441 c.p.c.)	»	217
2. Udienza di discussione (Art. 437 c.p.c.)	»	218

PARTE SETTIMA
IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Verbale di udienza nel procedimento cautelare (Art. 669sexies c.p.c.)

- | | | |
|--|------|-----|
| 1. Decisione dell'istanza cautelare a seguito del contraddittorio (Art. 669sexies, co. 1)..... | Pag. | 223 |
| 2. Decreto <i>inaudita altera parte</i> e contraddittorio differito (Art. 669sexies, co. 2)..... | » | 224 |

Istanza di revoca o di modifica del provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito (Art. 669decies c.p.c.) » 226

Udienza camerale a seguito del reclamo (Art. 669terdecies c.p.c.) » 228

PARTE OTTAVA
SEPARAZIONE E DIVORZIO

Separazione personale dei coniugi (Artt. 706-711 c.p.c.)

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Verbale di separazione consensuale e decreto di omologazione..... | » | 233 |
| 2. Udienza davanti al giudice istruttore..... | » | 237 |
| 3. Udienza di separazione giudiziale (convenuto comparso) (Art. 708 c.p.c.)..... | » | 239 |
| 4. Verbale di separazione giudiziale (convenuto non comparso) (Art. 708 c.p.c.)..... | » | 240 |
| 5. Verbale di separazione giudiziale trasformata in consensuale | » | 242 |

6. Verbale di divorzio congiunto (Art. 8, L. 74/1987).....	Pag.	244
7. Verbale di divorzio contenzioso (convenuto comparso) (Artt. 1-2 L. 898/1970).....	»	246
8. Verbale di divorzio contenzioso (convenuto non comparso) (Artt. 1-2, L. 898/1970).....	»	248
9. Divorzio giudiziale trasformato in divorzio a domanda congiunta.....	»	249
10. Dichiarazione sostitutiva di notorietà	»	251

PARTE NONA

IL PROCESSO DI ESECUZIONE

Espropriazione forzata in generale

1. Richiesta del creditore pignorante di estensione del pignoramento sui beni oggetto della dichiarazione del debitore (Art. 499, co. 4 c.p.c.)	»	257
2. Udienza di riconoscimento dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo (Art. 499, co. 6 c.p.c.)	»	258

Espropriazione mobiliare

1. Autorizzazione alla vendita nell'espropriazione mobiliare presso il debitore (Art. 530 c.p.c.)	»	260
2. Pignoramento presso terzi (Art. 548 c.p.c.).....	»	262

Espropriazione immobiliare

1. Verbale di udienza per l'autorizzazione alla vendita (Art. 569 c.p.c.) Pag. 263

Le opposizioni

1. Udienza davanti al g.e. a seguito dell'opposizione all'esecuzione (Art. 616 c.p.c.) e agli atti esecutivi (Art. 618 c.p.c.)..... » 265
2. Udienza successiva all'opposizione a precetto (Art. 615 c.p.c.)..... » 267

Sospensione del processo

1. Udienza di sospensione del procedimento esecutivo (Art. 624bis c.p.c.) » 270

PARTE DECIMA
PROCEDIMENTI SPECIALI

Il procedimento locatizio

1. Sfratto per morosità. Mancata comparizione di entrambe le parti o dell'intimante..... » 275
2. Comparizione dell'intimante..... » 278
3. Opposizione dell'intimato..... » 281

4. Udienza successiva alla concessione del termine di grazia	Pag.	283
5. Convalida di sfratto per finita locazione	»	284
6. Verbale di rilascio dell'immobile	»	284

Il giudizio davanti al tribunale delle imprese

1. Rinnovazione della notifica della citazione	»	286
2. Dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c.	»	288
3. Nomina del liquidatore della società	»	289
4. Ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa in udienza (Art. 186ter c.p.c.)	»	290
5. Rigetto del ricorso	»	292

Altri procedimenti speciali

1. Udienza per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità (Art. 749 c.p.c.).....	»	295
2. Udienza per la nomina di un curatore per la liquidazione dell'eredità (Artt. 779 c.p.c. e 509 c.c.)	»	297
3. Udienza di discussione del progetto di divisione (Art. 789 c.p.c.)	»	298
4. Verbale di conciliazione nel giudizio di affrancazione del fondo enfiteutico (Art. 971 c.c.)....	»	300

PARTE UNDICESIMA
I RITI SEMPLIFICATI**I riti semplificati**

1. Opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Art. 6, D.Lgs. 150/2011)	Pag.	305
2. Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (Art. 7, D.Lgs. 150/2011)	»	307
3. Espulsione dei cittadini di Stati extraeuropei (Art. 18, D.Lgs. 150/2011)	»	311
4. Controversie in materia di discriminazione (Art. 28, D.Lgs. 150/2011).....	»	313
5. Rettificazione di sesso (Art. 31, D.Lgs. 150/2011)	»	314
6. Diniego del permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario (Art. 19ter, D.Lgs. 150/2011)	»	316

L'ESIBIZIONE DELLE PROVE E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. (Artt. 210-213 c.p.c.)

1. ORDINE DI ESIBIZIONE (1) ALLA PARTE O AL TERZO

All'udienza del sono presenti l'avv. per l'attore e l'avv. per il convenuto.

L'avv. chiede (2) che il giudice ordini alla controparte (*al terzo*) di esibire (3) la cosa (4) (oppure: *il documento* (5); *i libri di commercio*; *i registri*) (6), dando i provvedimenti opportuni circa il tempo (7), il luogo (8) e il modo (9) dell'esibizione.

L'avv. fa presente che il possesso della cosa (oppure: *del documento*; *dei libri di commercio*; *dei registri*) (10) in capo alla controparte è fatto notorio (oppure: *provato*; *desunto da*) (11) e che la cosa/il documento oggetto di esibizione risulta **indispensabile** per fornire la prova del fatto, non acquisibile in altro modo (12).

L'avv. si oppone, in quanto l'esibizione è irrilevante ai fini del giudizio (oppure: *non può avvenire senza grave danno per la controparte*; *non può avvenire senza violazione del segreto professionale o d'ufficio o di Stato cui la parte è tenuta*) (13).

Il giudice

dato atto, ritenuta l'**indispensabilità** della cosa (*del documento*) da esibire ai fini del presente giudizio, considerato che l'esibizione può avvenire **senza grave danno** per la parte (*il terzo*) e **senza violazione del segreto** professionale (*d'ufficio/di Stato*), **ordina a** **di esibire** la cosa (*il documento*) mediante

deposito in udienza (oppure *deposito in cancelleria entro il; deposito in cancelleria entro giorni dalla comunicazione della presente ordinanza*) (14).

Pone a carico del richiedente le **spese per l'esibizione** e gli assegna termine di giorni per la notifica al contumace/al terzo del presente provvedimento.

Rinvia all'udienza del

(1) Le prove documentali possono essere acquisite attraverso (MANDRIOLI; LA CHINA):

- la **produzione**, dove la parte che detiene il documento ed intende utilizzarlo nel processo a scopo di prova, lo inserisce spontaneamente nel proprio fascicolo (es. artt. 165, 166, 184 c.p.c.);
- l'**esibizione**, attraverso la quale al detentore viene imposta l'acquisizione del documento da un ordine del giudice (art. 210 c.p.c.; art. 94 disp. att. c.p.c.).

Del tutto erronea è la convinzione che l'esibizione consista nel **mostrare** al giudice e alla controparte il **documento senza produrlo**, cioè senza inserirlo nel fascicolo. Si tratta di un **espediente illegittimo e inammissibile**, volto a condizionare il giudice, il quale, dopo averne preso visione, potrà non tenerne conto, ma forse ne ricorderà il contenuto e ne sarà in qualche modo condizionato (CAVALLONE).

(2) L'esibizione è consentita **soltanto su istanza della parte interessata**. L'unico caso di **esibizione** disposta ex officio dal giudice è l'esibizione di libri, corrispondenza o scritture contabili previsto dall'art. 2711, c. 2, c.c. (COMOGLIO; Cass. 10-8-1988, n. 4907).

(3) Le **spese dell'esibizione** sono a carico del richiedente. Il codice tace sulle modalità di corresponsione delle stesse. A tal proposito, in dottrina si ritiene che le spese vadano anticipate dopo che il giudice abbia ordinato l'esibizione, non essendo l'anticipazione una condizione di ammissibilità dell'istanza (LA CHINA). Il soggetto destinatario del pagamento può rinvenirsi nel destinatario dell'ordine di esibizione, nel cancelliere, nel soggetto prestatore del servizio oneroso (notaio etc.), spettando in ogni caso al giudice farsi carico di tali problemi (ex art. 210, c. 2, c.p.c.) contemperando gli interessi in gioco.

(4) **Oggetto** dell'ordine di esibizione possono essere i **documenti** (gli oggetti materiali idonei a rappresentare e a dare conoscenza di un fatto: MANDRIOLI) e le **altre cose** di cui il giudice ritenga necessaria l'acquisizione. L'espressione «altre cose» viene intesa, dalla dottrina, come comprensiva di *tutti gli oggetti fisicamente idonei ad essere inseriti o conservati tra gli atti o con gli atti del processo* (con esclusione, quindi, dei luoghi, delle cose immobili, dei beni mobili di grandi dimensioni, delle persone, degli animali, delle cose deperibili) (LA CHINA; MASSARI).

(5) Il documento può essere depositato in **originale** o in **copia**. Può trattarsi di copia **fotografica** – come prevede testualmente l'art. 212, c. 1, c.p.c. – ovvero di copia **fotostatica** (CAVALLONE).

(6) Se l'esibizione ha ad oggetto **libri di commercio o registri** al fine di estrarne determinate partite, il giudice può disporre che siano prodotti **estratti** per la cui formazione **nomina un notaio** e, se occorre, un esperto affinché lo assista (art. 212, c. 2 c.p.c.). Nulla esclude, però, che il giudice possa nominare un notaio anche per la formazione delle copie e degli estratti relativi agli altri documenti (MASSARI).

(7) Il giudice assegna al richiedente un termine per notificare l'ordinanza al contumace o al terzo, nonché altro termine al destinatario dell'ordine di esibizione per la sua attuazione.

(8) Il documento o la cosa possono essere esibiti mediante **deposito in cancelleria** o direttamente **in udienza** (artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.). In quest'ultimo caso, dovranno essere inseriti – ove materialmente possibile – nel *fascicolo d'ufficio* se esibiti dal terzo; altrimenti, nel *fascicolo della parte che esibisce* (CAVALLONE).

(9) V. note 4-6.

(10) La nozione di possesso non va intesa in senso tecnico-giuridico (art. 1140 c.c.), ma dev'essere riferita alla *possibilità concreta di consegnare la cosa ad altri* (CAVALLONE; MASSARI).

(11) La **prova del possesso** (art. 94 disp. att. c.p.c.) può essere fornita attraverso il richiamo a risultanze istruttorie già acquisite o a nozioni di comune esperienza. Per contro, **non basta la mera «offerta» di una prova** (CAVALLONE), non essendo ammissibile la deduzione di un mezzo istruttorio (es. testimonianza) volto a fornire la prova del suddetto possesso. Non è neanche azionabile un'istanza *ad exhibendum* avente finalità **esplorativa**, incidente cioè su tutta la documentazione in possesso della controparte o del terzo, ovvero sull'intera contabilità di un soggetto senza specificazione della partita o della registrazione (cfr. Cass. 13-6-1991, n. 6707).

(12) L'ordine di esibizione:

– deve riguardare documenti che siano **specificamente indicati** dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino **indispensabili** al fine della prova dei fatti controversi. Perciò, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Trib. Taranto 8-5-2018);

– può essere dato solo in una condizione in cui **l'istante non sia stato in grado di procurarsi autonomamente il documento usando l'ordinaria diligenza** (Trib. Padova 20-3-2018).

(13) Poiché l'art. 210, c. 1, c.p.c. richiama l'art. 118 c.p.c. in ordine ai limiti entro i quali può essere ordinata l'ispezione di cose, ne deriva che l'ordine di esibizione può essere pronunciato a condizione che questa *«possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p.»* (art. 118 c.p.c.). Per un caso

di «grave danno», si pensi all'esibizione di un documento contenente informazioni riservate su questioni diverse dal *thema decidendum*, la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla parte o al terzo. Quanto alla tipologia dei «segreti» che impediscono l'*actio ad exhibendum*, vengono in rilievo il **segreto professionale, d'ufficio e di Stato**, con **esclusione** – per costante ammissione dottrinale e giurisprudenziale – **del segreto bancario** (tra le tante, v. Cass. 7-8-1990, n. 7953).

(14) Ciò nell'ipotesi in cui l'ordine di esibizione sia rivolto alla parte contumace o al terzo.

2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (15)

All'udienza del, sono presenti l'avv. per l'attore e l'avv. per il convenuto.

L'avv., per l'attore/il convenuto, non essendo riuscito ad ottenere (*a farsi rilasciare*) le informazioni relative a, contenute negli atti (oppure: *nei documenti; nei verbali; nei rapporti redatti da* (16); *nelle relazioni tecniche; nel regolamento edilizio*) (17) nel possesso attuale ed esclusivo (18) dell'ente pubblico (19), vista l'**impossibilità di acquisirle altrimenti** (20), fa istanza affinché il giudice richieda (21) all'ente pubblico le informazioni suindicate, la cui acquisizione nel presente giudizio appare **necessaria** in quanto idonee a fornire la prova di (22).

L'avv. si oppone, in quanto la richiesta delle suddette informazioni determinerebbe grave pregiudizio al pubblico interesse (oppure: *attiene ad atti e documenti coperti dal segreto di Stato/d'ufficio; riguarda atti interni della PA*) (23).

Il giudice

dato atto, dispone che la pubblica amministrazione ... **fornisca, nel rispetto dei normali tempi tecnici del servizio** (24), **le seguenti informazioni:**

... Si comunichi.

(15) L'istanza di esibizione, ex art. 210 c.p.c., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 c.p.c., per i presupposti (solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte), per la natura (pubblica o privata) del destinatario della richiesta e, infine, per l'oggetto, in quanto la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 c.p.c. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima (Cass. 24-1-2014, n. 1484).

(16) La richiesta non investe direttamente gli atti e i documenti in possesso della P.A. quanto, piuttosto, le **notizie di fatto indirette sulla natura e sul contenuto degli atti e documenti** cui sono relative (COMOGLIO; LA CHINA). In ordine ai verbali ed ai rapporti redatti dalla P.A., si tratta per lo più di accertamenti tributari o di attività di accertamento svolta in relazione agli *infortuni sul lavoro* o ai *sinistri stradali* (cfr. Cass. 4-7-1968, n. 42).

(17) Le norme dei **regolamenti comunali edilizi** e i **piani regolatori** sono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 872, 873 c.c., integrativi delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (Cass. 3-2-1998, n. 1047). Analogamente, Cass. 28-1-1987, n. 777 ha stabilito che il giudice deve acquisire d'ufficio il regolamento locale, non prodotto dalle parti, mediante richiesta all'ente emanante ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di informazioni scritte sul contenuto dell'atto o di trasmissione di copia del suo testo.

(18) L'art. 213 c.p.c. consente di chiedere informazioni scritte solo nel caso in cui riguardino atti e documenti **già in possesso dell'amministrazione**, non anche nel caso in cui questi costituiscano il risultato di particolari indagini, giacché in tal caso verrebbe delegata alla P.A. un'attività istruttoria che solo il giudice può compiere con le debite forme (Cass. 7-11-2003, n. 16713; Cass. 25-10-1982, n. 5557).

(19) È discusso se la richiesta possa essere effettuata anche nel caso in cui **la P.A. sia parte nel processo** (per la soluzione negativa, Cass. 26-10-1983, n. 6319 e Cass. S.U. 18-4-1968, n. 1153; per l'affermativa, Cass. 16-5-1960, n. 1206).

(20) Il potere di richiedere alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa non può essere esercitato per **acquisire atti o documenti della P.A. che la parte è in condizioni di produrre**, come, ad es., nel caso del **verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale**, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi (App. Roma 8-2-2017).

(21) Il giudice provvede con **ordinanza**, trasmessa all'amministrazione destinataria a mezzo di **biglietto di cancelleria**. Le informazioni ricevute dovranno essere **inserite**, sempre a cura della cancelleria, **nel fascicolo d'ufficio, senza alcuna comunicazione del cancelliere alle parti** (Cass. 22-2-1990, n. 1304).

(22) In giurisprudenza si afferma che la **forza probatoria** delle informazioni rese dalla P.A., se da un lato non è equiparabile a quella degli atti pubblici, dall'altro non è neppure relegabile alla stregua dell'efficacia probatoria di una qualunque dichiarazione resa da un terzo. Pertanto, il giudice può porre le informazioni richieste alla P.A. a base del proprio convincimento, e può ritenere provato un fatto anche soltanto sulla base delle stesse (Cass. 20-2-1986, n. 1032).

(23) A queste limitazioni (individuate, tra gli altri, da BARONE), si affiancano i limiti ricavabili dall'**art. 24, L. 241/1990** in tema di diritto d'accesso agli atti amministrativi (COMOGLIO).

(24) Il potere riconosciuto al giudice civile di chiedere informazioni alla p.a. non si estende a quello di **fissazione di un termine** entro il quale le stesse devono pervenirgli; il giudice, alla pari di un qualsiasi altro utente dei servizi resi dalla p.a., deve ottenere la cennata risposta alla richiesta di informazioni nei **tempi tecnici normali del servizio** e, solo in difetto, potrà porsi un problema di omissione indebita di un atto di ufficio (Trib. Roma 20-10-1981).